

DIRITTO di FAMIGLIA

L'esenzione dalle imposte ex art. 19 L 74/87 si applica anche ai trasferimenti di quote societarie in occasione di separazione e divorzio

Cassazione civile ordinanza n. 26363/2022 sezione tributaria

Il contrasto nasce da ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che il regime di esenzione da imposte prevista dalla l. 74 del 1987, art. 19, per gli atti di trasferimento nell'ambito di separazione (e divorzio e modifica condizioni), sia applicabile ai soli atti di trasferimento immobiliare.

La Suprema Corte dichiara infondata la doglianza precisando che va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione a tutti gli atti e convenzioni posti in essere dai coniugi per regolare i rapporti patrimoniali in conseguenza di separazione o scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che abbiano ad oggetto beni mobili od immobili;

è quindi irrilevante che l'accordo tra i coniugi abbia per oggetto la cessione di quote sociali, posto che la norma di esenzione non contiene limitazione in ordine all'oggetto dell'accordo, né alla tipologia delle imposte.